



COMUNE DI BULTEI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	3
Art. 3 -Abitazione posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari	3
Art. 4 -Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Art. 5 -Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	4
Art. 6 -Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	4
Art. 7 -Immobili inagibili e inabitabili	4
Art. 8 -Versamenti effettuati da un contitolare	4
Art. 9 -Attività di controllo ed interessi moratori	4
Art.10 -Rimborsi e compensazione	5
Art.11 -Attività di recupero	5
Art.12 -Incentivi per l'attività' di controllo	5
Art.13 -Versamenti minimi	5
Art.14 -Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento	5
Art.15 -Riscossione coattiva	6
Art.16 -Entrata in vigore del regolamento	6

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art.1 -Oggetto

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli artt.52-59 del D.Lgs del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

Art.3 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera, direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà' o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la loro residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace la relativa pertinenza.

Art.4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

La base imponibile delle aree fabbricabili e' il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.lgs n. 504 del 1992. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività' di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.

Art.5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lett. a) del D.lgs n. 446 del 1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base de reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui all'art. 58 comma 2 del D.Lgs 447 del 1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà' essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

Art.6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

L'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

Art. 7 -Immobili inagibili e inabitabili

Le agevolazioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui all'art. 8 comma 1 del D.Lgs 504/1992, sono abrogate a decorrere dal 01/01/2012, come stabilito dall'art. 13 comma 14 lettera b) del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214.

Art.8 - Versamenti effettuati da un contitolare

I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

Art.9 - Attività' di controllo ed interessi moratori

L'Attività' di controllo e' effettuata secondo le modalità' previste e disciplinate nell'art. 1 commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e

integrazioni. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi pertanto sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili.

Art.10 - Rimborsi e compensazione

Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui è stato effettuato il versamento. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo art. 9. Le somme rimborsate possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art.11 - Attività' di recupero

Nell'Attività' di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso di pagamento quando l'importo per imposta, sanzione e di interessi non supera euro 12,00.

Art.12 - Incentivi per l'attività' di controllo

Per incentivare l'attività' di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'ufficio tributi che ha partecipato a tale attività'.

Art.13 – Versamenti minimi

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.

Art.14 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può' concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà' dello tasso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute risultanti da avvisi di accertamento fino a un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento fino a sei mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento fino a un massimo di diciotto rate mensili. La sospensione e la rateazione

comportano l'applicazione di interessi al tasso legale alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateazione e sospensione e' emanato dal responsabile dell'ufficio tributi. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In caso di mancato pagamento di una rata il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed l'intero importo ancora dovuto dovrà essere versato in un'unica soluzione senza ulteriori rateazioni.

Art.15 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva e' effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

Art.16 - Entrata in vigore del regolamento

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.